

## TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

**Scadenza 17 marzo 2008**

*Entro il prossimo 17 marzo le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.*

*L'importo è dovuto in misura forfettaria e varia in relazione al capitale sociale o al fondo di dotazione al 01/01/2008:*

- *Fino a € 516.456,90                    € 309,87*
- *Oltre a € 516.456,90                € 516,46*

### **SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO**

Le società di capitali (s.r.l, s.p.a e s.a.p.a) e come precisato dalla C.M. 3.05.1996 N.108/E rientrano tra i soggetti obbligati anche:

società di capitali in liquidazione ordinaria;  
società di capitali in procedura concorsuale se  
permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite) ossia in concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria;

società consortili;  
aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.

### **SOGGETTI ESONERATI**

Sono escluse dal pagamento della tassa in esame:

le società di persone;

le società cooperative e di mutua assicurazione (C.M. 3.05.1996 n. 108/E, par. 12.1 e 12.1.2);

i consorzi che non hanno la forma di società consortili (R.M. 10.11.1990 n. 411461);

le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore è obbligato alle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che la norma prevede debbano essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese" (Tribunale di Torino, ordinanza 19.02.1996).

### **AMMONTARE DELL'IMPORTO DOVUTO**

La tassa annuale è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Nonostante rimanga obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e necessaria l'apposizione della marca da bollo (pari ad € 14,62 per ogni 100 pagine o frazioni), non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.

Questa tassa è deducibile ai fini delle imposte (IRES IRAP), ed è determinata in modo forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali di importo pari a:

- **€ 309,87** per le società con capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2008 **fino** a € 516.456,90
- **€ 516,46** per le società con capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2008 **oltre** a € 516.456,90.

Eventuali variazioni intervenute nella consistenza del capitale sociale dopo l'1/1/2008

hanno rilevanza solo per la determinazione dell'importo dovuto nel 2009.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché €14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 telematico, utilizzando per tutte le tipologie di società nella sezione erario il codice tributo 7085 e indicando come periodo di riferimento il 2008.

Se la società dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento.

L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Il modello F24 deve essere ugualmente presentato anche se a zero.

Le società costituite dopo l'1/1/2008 devono effettuare il versamento della Tassa annuale con bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative. Tale bollettino deve essere esibito all'atto di presentazione del mod. AA7/9 di inizio attività all'Agenzia delle Entrate.

## SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Qualora venga omesso il versamento entro il termine previsto, è possibile adempiere successivamente attraverso il **ravvedimento operoso** che prevede, in luogo della sanzione del 30%, le seguenti sanzioni ridotte:

- **3,75%** in caso di versamento **entro 30 giorni** dalla scadenza;
- **6%** in caso di versamento successivo al 30° giorno ma comunque **entro un anno** (ossia entro il 16 marzo 2009).

Oltre alla tassa occorrerà quindi versare:

- gli **interessi** per i giorni di ritardo, con il codice tributo 7085 e ricordando che imposta e interessi andranno sommati. Tale versamento deve avvenire utilizzando il modello **F24 telematico**.

La **sanzione** andrà versata con codice tributo 678T utilizzando il modello **F23**.

- nel campo 6, il codice ufficio "RCC";
- nel campo 9, la causale "SZ";
- nel campo 11, il codice tributo "678T".

Fonte:

**FINAPI PE - CH s.c.a.r.l.**  
C.so Umberto I, 316  
65016 Montesilvano (PE)  
e-mail: [finapi@ixpress.it](mailto:finapi@ixpress.it)